

Allegato "B" alla Deliberazione di Giunta Comunale n° del.....

Criteri operativi per la gestione del struttura di ricovero per gatti intercomunale di Castenaso e Budrio e dei servizi correlati di tutela e controllo della popolazione felina che vive in libertà sul territorio dei due Comuni

Indice

Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza

- Art.1- Oggetto
- Art.2 – Obbiettivi e finalità
- Art.3 – Animali oggetto del presente documento
- Art.4 – Recupero gatti
- Art.5 – Competenze dei Comuni
- Art.6 – Competenze dell'Asl
- Art.7 – Altre competenze sanitarie
- Art.8 – Compiti del gestore
- Art.9 – Accesso dell'animale in struttura
- Art.10 – Affidi e adozioni
- Art.11- Modalità per richiedere adozione o affidamento
- Art.12 – Prescrizioni per i visitatori
- Art.13 – Proventi

Titolo II – Censimento e gestione delle colonie feline libere

- Art .14 – Definizione di colonia felina
- Art.15 – Censimento e sterilizzazione dei gatti liberi
- Art.16 – Allattamento e svezzamento delle cucciolate

- Art.17 – Disposizioni finali

Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente documento disciplina:

- a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura di ricovero per gatti intercomunale di Castenaso e Budrio (di seguito individuata come "struttura"), sita a Castenaso, via di Vittorio, n. 5 deputata ad accogliere e custodire i gatti senza padrone che per malattie gravi o accertate abitudini domestiche, non sono inseribili nelle colonie feline;
- b) le modalità di accesso e di custodia dei gatti in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari e l'affido e adozione da parte delle persone interessate;
- e) le attività correlate, quali le modalità di cattura ai sensi del D.P.R. n.320/1954 e di soccorso e dei gatti feriti o incidentati di cui non è individuata

la proprietà all'atto della richiesta di intervento;

f) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura, quali, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà.

g) le modalità di censimento e tutela delle colonie feline che vivono in libertà sul territorio, e gli interventi correlati per la limitazione delle nascite ai sensi dell'art. 23 della L.R. 27/2000 e della DGR 472/2021.

2. Le disposizioni del presente documento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché alla legge regionale Emilia Romagna n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi.

3. Nella struttura di ricovero per gatti intercomunale di Castenaso e Budrio sita a Villanova di Castenaso (BO) in via di Vittorio, 5 è ammesso un numero massimo di 80 gatti. A tale numero è ammessa una riserva di 20 posti disponibili per situazioni di emergenza.

4. Nella struttura possono essere ammessi solamente gatti ritrovati sul territorio dei Comuni di Budrio e di Castenaso

ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 281 del 1991 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché dalla legge regionale n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, le Amministrazioni Comunali perseguono le seguenti finalità:

a) assicurare la salute ed il benessere dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;

b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;

c) assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura intercomunale deputata ad accogliere i gatti le migliori condizioni di vita e di benessere, e l'assistenza veterinaria;

d) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario, impegnando il gestore della struttura, anche mediante la ricerca nel database ARAA (laddove possibile), a identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei gatti smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;

e) favorire l'affidamento e adozione dei gatti non riferibili a un proprietario; incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;

f) tutelare le colonie feline che vivono in libertà sul territorio dei comuni aderenti alla convenzione per la gestione della struttura intercomunale.

2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Sono oggetto del presente documento:

- a) i gatti con accertate abitudini domestiche, per i quali non è possibile l'inserimento in una colonia felina e per i quali non è possibile risalire ad un proprietario, che vengono condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1;
- b) i gatti domestici i cui proprietari hanno provveduto ad effettuare la rinuncia di proprietà presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del proprio comune di residenza (Budrio o Castenaso), secondo le modalità previste;
- c) i gatti che vivono in stato di libertà, che, in caso di comprovate esigenze di carattere sanitario, vengano condotti e trattenuti presso la struttura di cui all'articolo 1 per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario, così come previsto dall'art. 29 della L.R. n. 27 del 7.04.2000.
- d) gatti di colonie ricoverati in attesa di sterilizzazione e per la degenza post operatoria che successivamente sono reimmessi nelle colonie.
- e) cucciolate indesiderate in attesa di adozione.

ART.4 - RECUPERO GATTI

- 1. Il recupero dei gatti incidentati o feriti, o di quelli appartenenti alle colonie ma per i quali è necessaria la sterilizzazione, è attuato da operatori del Gestore della struttura, in base alle segnalazioni dei cittadini.
- 2. Il recupero dei gatti incidentati e/o feriti deve essere garantito dal Gestore della struttura 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, tempestivamente e comunque entro 1 ora e 30 minuti dalla ricezione della segnalazione.
- 3. Al di fuori dei casi elencati al comma 1, è fatto divieto di catturare i gatti che vivono in libertà sul territorio, in quanto, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 27/2000 sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal proprio habitat.
- 4. I proprietari dei gatti feriti e/o incidentati recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere la tariffa per le operazioni di cattura e di primo soccorso, definito dall'Amministrazione. Qualora non si riesca a risalire ad un proprietario, le spese per il soccorso e la cura dei gatti feriti restano a carico del Gestore della struttura.

ART.5 - COMPETENZE DEI COMUNI

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, i Comuni di Budrio e Castenaso provvedono:
 - a) alla predisposizione e gestione del servizio di cattura e trasporto degli animali feriti e/o da sterilizzare alla struttura di ricovero di cui all'art 1.a. tramite la collaborazione con Associazioni zoofile animaliste non aventi fine di lucro iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - b) alla gestione della struttura di cui all'art.1.a mediante convenzione con Associazioni zoofile animaliste non aventi fine di lucro iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- 2. Resta di competenza del Comune di Castenaso in qualità di Ente Capofila:
 - a) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dalla struttura, di cui al precedente art.1, nonché di eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;
 - b) la predisposizione della modulistica per presentare la rinuncia ai sensi

dell'art. 12 della L.R.27/2000;

c) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali.

ART.6 - COMPETENZE DELL'ASL

1.Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente:

a) il controllo dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario della struttura di ricovero dei gatti;

b) l'attuazione di opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmissibili dagli animali ospiti;

c) la sterilizzazione dei gatti ospitati nella struttura, sulla base dei programmi di cui all'art. 23 della L.R. n.27/2000, anche in collaborazione con il veterinario di cui all'art 7;

d) la collaborazione con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

e) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

ART.7 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune di Castenaso, in qualità di Ente Capofila, delega al Gestore l'assolvimento dei compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'AUSL, che le eserciterà nominando responsabile sanitario della struttura un Medico Veterinario libero professionista regolarmente iscritto all'albo.

2. All'interno della struttura sono assicurate, ai sensi dell'art.20 della L.R. n.27/2000, le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

a) presenza programmata di un veterinario, che deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici e comunque con reperibilità 24 h su 24;

b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza; sterilizzazioni, vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art.22 della L.R. n.27/2000;

c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;

d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su indicazione o in collaborazione con l'ASL.

ART.8 - COMPITI DEL GESTORE

1. Il soggetto individuato come Gestore e scelto tra le Associazioni zoofile animaliste senza fini di lucro di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 27/2000, garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Documento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso e delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria. Il soggetto Gestore, in particolare, collabora con il Comune, con la Città Metropolitana, con l'ASL e con gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000.

2. Al Gestore, sulla base di apposita convenzione, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) la cattura dei gatti di colonie feline da sterilizzare, ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 29 comma 5 della L.R. 27/2000, la degenza pre e post operatoria, l'inserimento del microchip e il reinserimento degli stessi nella colonia di provenienza;

b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, dei gatti incidentati o feriti, 24h su 24, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, tale recupero può avvenire anche per il tramite di altre Associazioni animaliste diverse dal Gestore stesso preventivamente convenzionate con il Gestore, dietro autorizzazione Comunale;

c) il trasporto immediato alla struttura dei felini catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, su indicazione del veterinario, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria;

d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;

e) la gestione della struttura e la relativa pulizia giornaliera e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta, o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori abilitati, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

f) la corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;

g) la custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune di Castenaso degli eventuali problemi che possono verificarsi;

h) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia;

i) l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria;

j) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei gatti ospiti e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

k) l'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo; sulle schede sanitarie di ogni felino vanno registrati gli interventi veterinari controfirmati dal veterinario responsabile della struttura;

l) il mantenimento delle spoglie dei felini deceduti o soppressi in apposito apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo, in attesa dello smaltimento che dovrà avvenire secondo le modalità previste del Reg. CE 1069/2009, e la corretta conservazione dei documenti di smaltimento delle

carcasce;

m) l'aggiornamento costante delle schede individuali di ciascun gatto ospite sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non, che li riguardano;

n) l'aggiornamento puntuale e tempestivo del "*Registro gattili ed oasi feline informatizzato*" in cui andranno inseriti tutti i gatti sottoposti a sterilizzazione delle colonie feline dei territori dei due comuni, nonché tutti i gatti ospiti della struttura con le relative movimentazioni in entrata e uscita degli animali (che includa anche i gatti che vengono custoditi temporaneamente) e della documentazione connessa. Il registro cartaceo di carico scarico degli animali, vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, può essere utilizzato eventualmente a supporto, ma la modalità prevalente deve essere il *registro informatizzato*;

o) l'organizzazione a proprie spese dell'attività di assistenza veterinaria, compresa l'attuazione degli interventi chirurgici necessari.

p) il trasferimento dei felini da sterilizzare presso gli ambulatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL per effettuare le sterilizzazioni previste ai sensi dell'art. 23 della L.R. 27/2000;

q) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli gatti smarriti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;

r) la richiesta e riscossione al momento della riconsegna dell'animale al proprietario o al momento della rinuncia alla proprietà dell'animale, delle tariffe dovute e del rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 1 lett.f), con rilascio di regolare ricevuta;

s) la segnalazione agli uffici competenti del Comune del mancato recupero, senza valido motivo, dell'animale da parte del proprietario già avvertito, e di ogni eventuale ulteriore inadempienza, passibile di sanzioni, da parte dei proprietari;

t) la cura della relazione con i visitatori e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, che tengano conto prioritariamente delle esigenze degli animali. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, con possibilità di un giorno settimanale di chiusura e disponibilità su appuntamenti;

u) l'adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali;

v) il censimento delle colonie feline libere e la cattura dei soggetti da sterilizzare;

w) l'allattamento e lo svezzamento delle cucciolate abbandonate, anche per il tramite di balie volontarie.

ART.9 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. Il gatto, all'entrata in struttura, deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:

a) modulo di cattura/raccolta;

b) documento di consegna/rinuncia da parte del proprietario;

2. In particolare al momento dell'entrata dell'animale in struttura, il Gestore provvede a:

a) effettuare la verifica dell'eventuale microchip o di altri segni di

riconoscimento dell'animale;

b) registrare i dati relativi all'animale nel registro regionale informatizzato;

c) informare il veterinario addetto all'assistenza sanitaria presso la struttura, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza;

d) inserire l'animale all'interno dei reparti di ricovero ordinario, dopo che sia trascorso il periodo di isolamento sanitario, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie.

3. Il veterinario addetto all'assistenza sanitaria all'interno della struttura, dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip fornito dal Comune nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione.

4. All'interno della struttura al fine del contenimento della popolazione felina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti.

ART.10 - AFFIDI E ADOZIONI

1. I gatti di proprietà identificati, che non vengono ritirati dal proprietario entro 20 giorni, a far data dal ricevimento della notifica, sono considerati liberi a tutti gli effetti e possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione, qualora abbiano accertate abitudini domestiche che ne impediscono l'inserimento in una colonia felina libera;

2. I gatti non identificati e con accertate abitudini domestiche, e i gatti entrati nella struttura a seguito di rinuncia di proprietà, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in affidamento temporaneo a chi ne faccia richiesta, per un periodo di sessanta giorni, trascorsi i quali, l'adozione può diventare definitiva.

3. L'affidamento è temporaneo, per 60 giorni, durante i quali il gatto rimane di proprietà del Comune; durante tale periodo potranno essere effettuati controlli da parte del Comune o del gestore sul benessere degli animali.

4. L'affidatario temporaneo si fa carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento.

5. L'affidatario si impegna a restituire l'animale alla struttura, nel caso il legittimo proprietario si presenti entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale nella struttura.

6. Trascorso senza rilievi il periodo di affidamento temporaneo, l'adozione diventa definitiva attraverso sottoscrizione del modulo di adozione da parte dell'affidatario.

ART.11 - MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO

1. Il richiedente un'adozione o un affido compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta dell'animale.

2. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del gatto a lui più idoneo, ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve :

a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;

b) conoscere le esigenze fondamentali della specie;

c) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;

d) non avere fatto in precedenza richiesta immotivata di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti, ex articolo 12 della L.R. n.27/2000.

4. Il richiedente è invitato a un colloquio con l'incaricato del percorso di adozione/affidamento, da tenersi nel più breve tempo possibile dalla richiesta.
5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido sulla base della valutazione del benessere dell'animale, viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.
6. Il passaggio di proprietà del felino in capo all'adottante è registrato direttamente dal Gestore della struttura tramite il *Registro regionale informatizzato*. Al momento della cessione, il Gestore è tenuto a consegnare: copia della scheda di adozione e copia della scheda sanitaria.

ART.12 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori presenti in struttura.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

ART.13 - PROVENTI

1. I proventi delle offerte a favore della struttura e le tariffe per i servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero e primo soccorso dei gatti incidentati, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà, sono introitati dal Gestore che li dovrà utilizzare unicamente per interventi vincolati alla riduzione delle spese giornaliere di gestione, per innovazioni e miglioramenti delle strutture e delle condizioni di vita degli animali ivi presenti.
2. Delle entrate e delle spese il Gestore è tenuto a dare rendiconto al Comune di Castenaso entro il 1° aprile di ogni anno.

Titolo II – Censimento e gestione delle colonie feline libere

ART.14 – DEFINIZIONE DI COLONIA FELINA E DI REFERENTE DI COLONIA FELINA

1. Si definisce **colonia felina** un gatto o un insieme di gatti che vivono in stato di libertà stabilmente in un determinato territorio, tutelati ai sensi dell'art. 29 della L.R. 27/2000. Per **habitat di colonia felina** si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Si definisce **referente di colonia felina** il cittadino autorizzato dal Comune di riferimento e adeguatamente formato, anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.
3. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.
4. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il

rifugio dei gatti, in accordo con i competenti uffici comunali; nelle zone di proprietà privata deve essere chiesto il consenso del proprietario o in accordo con i condomini.

Il punto di alimentazione autorizzato deve essere gestito nell'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie vigenti, onde evitare l'attrazione di roditori, volatili ed altra fauna urbana.

ART.15 – CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE E STERILIZZAZIONE DEI GATTI LIBERI

1. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

2. Il Comune, per il tramite del Gestore di cui all'articolo 8 del presente documento, ed eventualmente anche altre associazioni animaliste del Terzo Settore, e d'intesa con l'AUSL competente per territorio, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione dell'apposita scheda Allegato 1 alla DGR 472/2021.

3. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

4. Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un "referente di colonia", privato cittadino o appartenente ad una Associazione di Volontariato. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

5. Il Comune, per il tramite del Gestore di cui all'articolo 8 del presente documento, provvede a mappare sul territorio i "punti di alimentazione" e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.

6. I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione, al momento della sterilizzazione, di microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio. Tale compito viene delegato al Gestore di cui all'articolo 8 del presente documento per il tramite di apposita convenzione.

7. La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata dal Gestore di cui all'articolo 8 del presente Documento solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.

ART.16 – ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO DELLE CUCCIOLATE

1. Il Gestore della struttura di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) del presente Documento, si assume anche il compito di provvedere all'allattamento e allo svezzamento delle cucciolate abbandonate, prive di genitori che se lasciate libere andrebbero incontro a morte certa, nonché alla vaccinazione degli stessi. L'allattamento può essere svolto anche tramite balie esterne alla struttura, affidandoli alle medesime al loro domicilio.

2. Una volta svezzati, i gatti potranno essere oggetto di affido ed adozione ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Documento.

ART.17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I presenti Criteri Operativi entrano in vigore dal 01 ottobre 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dai presenti Criteri Operativi , è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
3. Con l'entrata in vigore dei presenti Criteri Operativi si intendono abrogati i precedenti criteri adottati con Delibera di Giunta Comunale n. 123/2015.

ALLEGATO A – TARIFFE

La Struttura di Ricovero per Gatti Intercomunale di Castenaso e Budrio, sito a Villanova di Castenaso (BO), in via di Vittorio, 5 applica per gli animali recuperati nel territorio ed ospitati nella struttura fino alla restituzione al proprietario e per le rinunce di proprietà le seguenti tariffe:

SERVIZIO	TARIFFA
Retta giornaliera relativa alla degenza dell'animale	€ 10,00
Servizio di recupero nei giorni feriali	€ 50,00
Servizio di recupero nei giorni festivi/prefestivi e nella fascia notturna	€ 100,00
Rimborso per eventuale trattamento e assistenza veterinaria di gatti feriti e/o incidentati	Rimborso delle spese veterinarie sostenute e documentate
Rimborso forfettario per la rinuncia di proprietà di un gatto e relativa cessione al gattile intercomunale	€ 80,00

Casi particolari: in caso di rinuncia di proprietà (per cause sopravvenute di forza maggiore) di felini appartenenti a persone segnalate dai Servizi Sociali Comunali, la cessione al gattile potrà avvenire gratuitamente, previa verifica con i competenti uffici comunali.

Il pagamento delle tariffe avviene presso la struttura, oppure mediante versamento su c/c postale o bancario intestato al Gestore, al momento del ritiro dell'animale di proprietà o al momento della consegna del gatto nel caso di cessione dello stesso alla struttura. Al cittadino sarà rilasciata ricevuta del pagamento del servizio.

Eventuali modifiche delle tariffe sopraesposte dovranno avvenire con Deliberazione di Giunta Comunale.